

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3587

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSATO, FIANO, MURER, MARIANI, SERENI**

Delega al Governo in materia di indennità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 30 giugno 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge intende rendere giustizia all'infaticabile operato dei nostri vigili del fuoco, di cui tutti riconoscono il valore, ma che lo Stato non premia come meriterebbero, se non con discorsi celebrativi. Lo Stato, dunque, ha un enorme debito nei confronti di questo Corpo, che lo ha sempre servito con lealtà, dedizione e sprezzo del pericolo, pagando talora questa fedeltà anche con la vita di alcuni suoi membri. Sono certo che anche Voi, onorevoli colleghi, riconoscete nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco uno dei pilastri nella tutela della sicurezza dei cittadini e la vera spina dorsale del sistema di protezione civile nel nostro Paese. Sempre primi sui luoghi delle catastrofi naturali, in occasione dei grandi disastri nei siti industriali o sulle infrastrutture viarie, in prima linea nelle

emergenze rifiuti o negli incendi boschivi ma primi anche quando il comune cittadino invoca soccorso per un banale inconveniente domestico: credo possiamo riconoscere che tra i Corpi dello Stato quello dei vigili del fuoco è tra i più amati dalla popolazione. Il drammatico terremoto che ha scosso l'Aquila l'anno passato ce ne ha purtroppo dato ulteriore conferma, tanto che lo stesso Capo dello Stato ha sentito di dover pubblicamente premiare il lavoro che i vigili del fuoco hanno offerto al Paese, sostenendo tante migliaia di nostri cittadini, accompagnandoli dai momenti tragici della disperata ricerca sotto le macerie della città distrutta a quelli, non meno impegnativi, della riorganizzazione della vita sotto le tende dei campi. Non solo a causa del recente terremoto il Corpo nazionale dei vigili del

fuoco ha, negli ultimi anni, aumentato il numero dei suoi interventi. Se da sempre esso opera in prima linea nel soccorso e nella prevenzione, dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 ha assunto un ruolo fondamentale anche nell'ambito della difesa civile per i rischi connessi ad attacchi di tipo « non convenzionale ». Nel caso concreto, anche quando esiste un pericolo generato da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche, si chiamano sempre i vigili del fuoco, che possono contare su reparti altamente specializzati e di grandissima affidabilità. Anche nelle missioni in cui sono stati impegnati all'estero, i nostri vigili del fuoco hanno portato alta la loro bandiera e quella di tutto il Paese, lasciando un ricordo concreto di solidarietà operante: un esempio tra tutti è il contributo alla realizzazione delle caserme dei vigili del fuoco e alla loro formazione in Sri Lanka dopo lo tsunami.

Sotto il profilo delle competenze la legge di delega 30 settembre 2004, n. 252, nel sancire il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, ne ha previsto una collocazione più consona alle missioni istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile che doveva tendere a uniformare le retribuzioni e i trattamenti previdenziali a quelle del personale degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica.

In attuazione dei principi contenuti nella delega ricordata, è stato istituito, con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un apposito comparto di negoziazione denominato « vigili del fuoco e soccorso pubblico », con lo scopo di valorizzarne le specificità e di assicurarne l'autonomia. Nel nuovo comparto sono disciplinati la parte economica e alcuni aspetti del rapporto di impiego, similari al comparto sicurezza, con attenzione particolare a non creare confusioni circa la natura delle funzioni assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, seppur comparabili per alcuni limitati aspetti, sono

comunque diverse e peculiari rispetto a quelle delle Forze di Polizia che svolgono, invece, compiti inerenti alla prevenzione e alla repressione di reati, nonché alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare, organismi che sono inclusi nel comparto sicurezza.

Ciò premesso, si esplicitano le ragioni che hanno condotto alla presentazione della proposta di legge. Permangono, infatti, a danno dei vigili del fuoco, discriminazioni ingiustificabili nell'ambito dei trattamenti economici laddove, a parità di funzione e di attività svolte, le indennità percepite dal personale del Corpo dei vigili del fuoco sono inferiori — ma in taluni casi non sono nemmeno riconosciute — rispetto a quelle percepite dal personale del comparto sicurezza e difesa. Si tratta di indennità generiche come, tra le altre, quella di turno operativo, l'indennità notturna, l'indennità di festività, l'indennità di missione, l'indennità di funzione, l'indennità di trasferta e di indennità per il personale specialista, quali l'indennità di aeronavigazione e di volo, di immersione, di imbarco e navigazione. Con la presente proposta di legge si è scelto, stante la complessità della materia, di conferire una delega al Governo al fine di disciplinare e adeguare le indennità generiche e specialistiche riguardanti il personale operativo e permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per superare l'attuale, ingiustificata, discriminazione.

Corroborata questa iniziativa legislativa l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno Rosato ed altri 9/01857/024 discusso e concluso il 26 novembre 2008, il cui dispositivo impegnava l'esecutivo « ad attuare i provvedimenti necessari affinché siano avviati, per gli appartenenti al personale operativo e permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i processi di perequazione delle varie indennità — di funzione, di trasferta, di missione — attualmente riconosciute agli altri Corpi dei comparti sicurezza e difesa, dando al contempo sollievo ad una percezione, peraltro fondata, di minorità del Corpo ».

Nell'attuare la delega il Governo dovrà utilizzare come base di raffronto le indennità riconosciute dalla normativa vigente al comparto sicurezza e difesa al fine di una tendenziale equiparazione tra le stesse. Il criterio cui dovrà ispirarsi il Governo nell'emanazione dei decreti legislativi sarà quello della proporzionalità dell'indennità in relazione al rischio e al disagio dell'attività. Ciò significa che, da un lato, dovrà riconoscere — a parità di funzione e di attività svolte — anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le medesime indennità riconosciute

al personale del comparto sicurezza e difesa e, dall'altro, dovrà modulare l'indennità — ferma restando la base di partenza dell'importo delle indennità già previste per le medesime funzioni per il comparto sicurezza e difesa — in proporzione al rischio e al disagio che l'attività comporta. Il Governo avrà sei mesi di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge, per adottare uno o più decreti legislativi attuativi della delega, sui quali le competenti Commissioni parlamentari dovranno esprimere un parere entro sessanta giorni dalla ricezione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Oggetto della delega).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi allo scopo di disciplinare e di adeguare le seguenti indennità riguardanti il personale operativo e permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

*a)* indennità generiche e, in particolare, l'indennità di turno operativo, l'indennità notturna, l'indennità di festività, l'indennità di missione, l'indennità di funzione e l'indennità di trasferta;

*b)* indennità speciali e, in particolare, l'indennità di aeronavigazione e di volo, di immersione, di imbarco e navigazione.

### ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi di delega).*

1. Per la disciplina e l'adeguamento delle indennità di cui all'articolo 1, lettera *a)* e *b)*, i decreti legislativi ivi previsti prendono come base di raffronto le indennità riconosciute dalla normativa vigente al comparto sicurezza e difesa al fine della tendenziale equiparazione alle stesse, informandosi, in particolare, al criterio della proporzionalità in base ai rischi assunti e al disagio dell'attività.

### ART. 3.

*(Parere del Parlamento).*

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1.